

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 dicembre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 12.

Istituzione del nuovo Comune di Cembra Lisignago mediante la fusione dei Comuni di Cembra e Lisignago. (15R00469) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 13.

Istituzione del nuovo Comune di Contà mediante la fusione dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres. (15R00470)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 14.

Istituzione del nuovo Comune di Madruzzo mediante la fusione dei Comuni di Calavino e Lasino. (15R00471)..... Pag. 5

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2015, n. 19.

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali. (15R00435) Pag. 8

REGIONE SICILIA

LEGGE 11 agosto 2015, n. 16.


Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. (15R00509) Pag. 18


RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo alla legge 4 agosto 2015, n. 15 recante: «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 33 - del 14 agosto 2015). (15R00508)..... Pag. 19

Comunicato di rettifica relativo alla legge 11 agosto 2015, n. 17 recante: «Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 43 - del 23 ottobre 2015). (15R00513)..... Pag. 19





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 12.

Istituzione del nuovo Comune di Cembra Lisignago mediante la fusione dei Comuni di Cembra e Lisignago.

(Pubblicata nel Suppl. n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO****Art. 1.***Fusione dei Comuni di Cembra e Lisignago*

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Cembra Lisignago mediante la fusione dei Comuni di Cembra e Lisignago.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Cembra Lisignago è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Cembra e Lisignago.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Cembra Lisignago le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Cembra alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.*Capoluogo e sede del Comune*

1. La sede legale del Comune di Cembra Lisignago è situata nell'abitato di Cembra, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Cembra Lisignago subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Cembra e Lisignago.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Art. 4.*Beni di uso civico*

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

*Capo II***DISPOSIZIONI TRANSITORIE****Art. 5.***Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data di estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.



Art. 6.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Cembra Lisignago e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 8.

Mobilità del personale

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale prevede strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del Comune di Cembra Lisignago, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Cembra Lisignago.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Cembra Lisignago, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Cembra vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 10.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Cembra Lisignago si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

Art. 11.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Cembra Lisignago è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 12.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Cembra Lisignago spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 4 livello base.

Art. 13.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del Comune di Cembra Lisignago, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'art. 33 del dPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'art. 3 del dPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Art. 14.

Norma di rinvio

1. Al Comune di Cembra Lisignago spettano i contributi che erano previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre



2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 luglio 2015

ROSSI

15R00469

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 13.

Istituzione del nuovo Comune di Contà mediante la fusione dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CONTÀ

Art. 1.

Fusione dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Contà mediante la fusione dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Contà è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Contà le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Terres alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. La sede legale del Comune di Contà è situata nell'abitato di Terres, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Contà subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Cunevo, Flavon e Terres.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.


3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.



Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data di estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 6.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Contà e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 8.

Mobilità del personale

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni origi-

nari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Contà, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Contà.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Contà, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Flavon vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 10.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Contà si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.


3. In prima applicazione, tre seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 33, comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni:

1) forma, per ognuno dei tre Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elettorale del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle tre graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei tre seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della me-



desima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del 1994 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera c) del medesimo art. 33; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 11.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Contà è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 12.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Contà spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 2 livello superiore.

Art. 13.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del Comune di Contà, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'art. 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'art. 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Art. 14.

Norma di rinvio

1. Al Comune di Contà spettano i contributi che erano previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 luglio 2015

ROSSI

15R00470

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 14.

Istituzione del nuovo Comune di Madruzzo mediante la fusione dei Comuni di Calavino e Lasino.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI MADRUZZO

Art. 1.

Fusione dei Comuni di Calavino e Lasino

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Madruzzo mediante la fusione dei Comuni di Calavino e Lasino.



2. La circoscrizione territoriale del Comune di Madruzzo è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Calavino e Lasino.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Madruzzo le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Calavino alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. La sede legale del Comune di Madruzzo è situata nell'abitato di Lasino, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Madruzzo subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Calavino e Lasino.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data di estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 6.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Madruzzo e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 8.

Mobilità del personale


1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni ori-



ginari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del Comune di Madruzzo, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Madruzzo.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Madruzzo, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Calavino vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 10.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Madruzzo si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

Art. 11.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Madruzzo è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 12.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Madruzzo spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 4 livello intermedio.

Art. 13.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del Comune di Madruzzo, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'art. 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Art. 14.

Norma di rinvio

1. Al Comune di Madruzzo spettano i contributi che erano previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 luglio 2015

ROSSI

15R00471



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2015, n. 19.

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio
2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

Art. 1.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale 9/1996

1. All'art. 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento al fine di comprovare la destinazione in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 7.”;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. L'Amministrazione regionale può in qualsiasi momento determinare, con decreto dell'Assessore competente, l'estinzione anche parziale del finanziamento. Il fondo è ricostituito dall'Associazione anche con proprie disponibilità finanziarie e, in caso di estinzione del finanziamento o di scioglimento dell'Associazione, è restituito all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla richiesta.”;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11-bis. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”; il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra gli interessi calcolati a tasso ordinario e gli interessi a tasso agevolato. A tale fine il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla comunicazione della

Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione Europea C 14/6 IT del 19 gennaio 2008, mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato secondo la medesima comunicazione della Commissione.”.

Art. 2.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 3/1998

1. I commi da 17 a 25 dell'art. 12 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono abrogati.

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 1/2003

1. All'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 22 è sostituito dal seguente:

“22. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata a delegare ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38). Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole delega ai CAA i relativi procedimenti nel rispetto delle procedure stabilite dal medesimo organismo.”;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

“22.1. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 22, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole stipula con i CAA apposite convenzioni nelle quali sono definite le modalità operative di gestione dei procedimenti e i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.”.

2. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'art. 8, commi 22 e 22.1, della legge regionale 1/2003, come prevista dal comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1009 con riferimento al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 4.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 18/2004

1. All'art. 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore



delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Per agevolare la riduzione dell’esposizione debitoria delle imprese in difficoltà prevista nei piani di ristrutturazione di cui al comma 1 e funzionale alla realizzazione degli stessi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della legge regionale 80/1982 o a rinunciare al loro rientro.

1-ter. La riduzione dell’esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1-bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell’ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall’Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 80/1982, entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all’entrata in vigore del regime di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro.”;

b) al comma 2 le parole “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1-bis”.

Art. 5.

Modifiche all’art. 18 della legge regionale 26/2005

1. All’art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. I contributi previsti nel regolamento di cui al comma 2 possono essere concessi a sollievo di tutti i costi a carico del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura ivi comprese le imposte dirette e indirette non recuperabili e sotto forma di anticipazione dell’intera somma concessa, senza che trovi applicazione quanto disposto dall’art. 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).”;

b) il comma 2-ter è abrogato.

2. La disposizione di cui all’art. 18, comma 2-bis, della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 1, lettera a), si applica anche ai contributi concessi prima dell’entrata in vigore della presente legge e per i quali l’erogazione non è avvenuta in misura completa.

3. In attuazione del principio di trasparenza, al Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura si applicano le norme di cui all’art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).

Art. 6.

Modifica all’art. 6 della legge regionale 22/2007

1. Al comma 40 dell’art. 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), le parole “Agemont SpA” sono sostituite dalle seguenti: “Friulmont S. Cons. a r.l.”.

Art. 7.

Modifica all’art. 3 della legge regionale 22/2010

1. Il comma 36 dell’art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:

“36. Le funzioni del soppresso Ente utenti motori agricoli, trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l’art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), sono delegate ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni con i CAA medesimi con cui vengono definiti, in particolare:

a) le modalità operative nel rispetto del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), e delle indicazioni impartite dalle competenti autorità;

b) i criteri per il riconoscimento del rimborso per l’esercizio delle funzioni delegate.”.

2. In sede di prima applicazione dell’art. 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 1, le disposizioni dallo stesso previste si applicano anche alle convenzioni stipulate con i CAA dal 1° gennaio 2015. Fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni per l’anno 2015 con le modalità di cui all’art. 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 1, conservano validità le convenzioni sottoscritte in applicazione della normativa previgente.

3. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell’art. 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all’uopo già destinate a valere sull’unità di bilancio 1.1.1.1001 con riferimento al capitolo 6236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015.

Art. 8.

Modifica all’art. 2 della legge regionale 27/2014

1. Dopo il comma 89 dell’art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è inserito il seguente:

“89-bis. Il finanziamento di cui al comma 89 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014



della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Art. 9.

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 Disposizioni in materia di appalti pubblici

1. Nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR 2014-2020, si applicano esclusivamente le procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

2. Le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nell'attuazione delle operazioni finanziate dal PSR 2014-2020, sono tenute a comunicare e restituire le economie contributive derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI

Art. 10.

Modifiche all'art. 9-ter della legge regionale 57/1971

1. All'art. 9-ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati” sono inserite le seguenti: “, previo avviso,”;

b) Il comma 5-bis è abrogato.

Art. 11.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale 9/2007

1. All'art. 21 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'art. 25.”;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

“3-bis. Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgervi le attività di cui all'art. 14, aree silvopastorali di proprietà o possesso pubblico.”.

Art. 12.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 9/2007

1. All'art. 25 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: “e di difesa del territorio”;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 13.

Modifica all'art. 31 della legge regionale 9/2007

1. Dopo il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:

“4-bis. La Direzione centrale è autorizzata a consentire all'ERSA l'utilizzo dei vivai, mediante l'impiego del personale di cui all'art. 87, comma 1-*quater*, per la produzione di piante e materiali di propagazione gamica e vegetativa di specie di interesse agrario, al fine della conservazione e rigenerazione delle risorse fitogenetiche autoctone nel rispetto dei regimi di certificazione fitosanitaria e di commercializzazione ove applicabili.”.

Art. 14.

Modifica all'art. 81 della legge regionale 9/2007

1. Al comma 2 dell'art. 81 della legge regionale 9/2007, dopo le parole “Direttore centrale” sono inserite le seguenti: “competente in materia di biodiversità”.

Art. 15.

Modifica all'art. 83 della legge regionale 9/2007

1. Al comma 1 dell'art. 83 della legge regionale 9/2007, dopo le parole “Direzione centrale” sono inserite le seguenti: “competente in materia di biodiversità”.

Capo III


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale 47/1978

1. L'art. 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), è sostituito dal seguente:

“Art. 21 (*Interventi per l'innovazione delle strutture industriali*). — 1. Al fine di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi o società consortili, anche cooperative, associazioni temporanee d'impresе, reti d'impresа, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali e al-



tri soggetti pubblici o privati, contributi in conto capitale, per le seguenti iniziative:

- a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- b) progetti di innovazione inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione;
- c) predisposizione di studi di fattibilità.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare erogazioni in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), previa presentazione da parte delle imprese interessate di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nel rispetto della normativa europea vigente, le misure di aiuto, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.”

2. Per le finalità di cui all'art. 21 della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale 47/1978

1. L'art. 22 della legge regionale 47/1978 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 (*Interventi per l'innovazione a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi*). —

1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa europea vigente, alle piccole e medie imprese industriali in qualsiasi forma costituite, singole o associate, ai consorzi fra piccole e medie imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, per le seguenti iniziative:

- a) affidamento di commesse di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- b) affidamento di commesse per la realizzazione di progetti di innovazione inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione;
- c) brevettazione di prodotti propri;
- d) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche

non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso Università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o dallo Stato.

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nel rispetto della normativa europea vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.”

2. Per le finalità di cui all'art. 22 della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 18.

Abrogazione dell'art. 23 della legge regionale 47/1978

- 1. L'art. 23 della legge regionale 47/1978 è abrogato.

Art. 19.


Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 26/2005

1. L'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (*Comitato tecnico di valutazione*). — 1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, di seguito Direzione centrale, il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale.

2. Il Comitato resta in carica cinque anni; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza del termine di cinque anni, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni.

3. La nomina dei componenti del Comitato avviene con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e terziario e le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Vene-



zia Giulia del 5 luglio 2004 finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 è nominato il Presidente del Comitato scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e il suo sostituto, scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)*, in caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.

5. Il Comitato è composto da diciotto esperti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità, esperienza, nonché di imparzialità e terzietà rispetto ai progetti da valutare, laureati nelle seguenti materie:

- a)* ingegneria meccanica;
- b)* ingegneria elettronica;
- c)* ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- d)* scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti;
- e)* informatica;
- f)* scienze dell'economia;
- g)* scienze economico-aziendali in possesso di specifiche competenze in gestione strategica di impresa e dei processi innovativi;
- h)* ingegneria gestionale;
- i)* ingegneria informatica;
- j)* tecniche e metodi per la società dell'informazione;
- k)* scienza e ingegneria dei materiali;
- l)* scienze e tecnologie alimentari;
- m)* scienze e tecnologie della chimica industriale;
- n)* biotecnologie industriali;
- o)* farmacia industriale;
- p)* ingegneria dell'automazione;
- q)* ingegneria biomedica;
- r)* ingegneria dei sistemi edilizi.

6. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto industria e artigianato nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

7. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto del commercio, turismo e terziario nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)*.

8. Il responsabile del procedimento, su proposta del Presidente, sentito il Comitato, nei casi previsti dalle direttive di cui al comma 12, ha facoltà di integrare la composizione del Comitato medesimo, individuando tra i componenti esperti di cui al comma 5 uno o più relatori con il compito di valutare preventivamente i progetti al fine dell'espressione del successivo parere da parte del Comitato.

9. Su richiesta del responsabile del procedimento, il Presidente, sentito il Comitato, può individuare uno o più esperti tra quelli di cui al comma 5 per fornire consulenza tecnica nel corso di accertamenti in loco da parte degli uf-

fici competenti, nei casi di precontenzioso e contenzioso e in relazione a specifiche problematiche emerse nell'esame del progetto. L'individuazione viene confermata da parte del responsabile del procedimento.

10. Per la validità delle riunioni del Comitato, anche nella composizione integrata di cui al comma 8, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. La Direzione centrale nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.

12. Sulla base delle direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato.

13. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato tecnico di valutazione è commisurato all'attività espletata, come di seguito specificato:

a) 150 euro ai componenti che svolgono la funzione di Presidente del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta;

b) 120 euro agli altri componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta;

c) 60 euro per ciascuna relazione presentata dagli esperti per la valutazione preventiva di cui al comma 8, in aggiunta all'ammontare del gettone di cui alle lettere *a)* o *b)*;


d) 150 euro per ciascuna relazione presentata dagli esperti per l'attività di cui al comma 9, in aggiunta all'ammontare del gettone di cui alle lettere *a)* o *b)*.

14. Ai componenti del Comitato tecnico di valutazione è dovuto inoltre il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.".

2. Il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, nominato con deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 851 (Ricostituzione comitato tecnico consultivo per le politiche economiche periodo 2012-2015 presso la direzione centrale attività produttive), continua a esercitare le sue funzioni fino al 31 dicembre 2015 e comunque, se successiva, fino alla costituzione del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 1.

3. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 26/2005 quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale, può esprimere pareri, oltre che nelle materie indicate al comma 1 del medesimo art. 15, anche in ordine agli altri interventi di sostegno ai comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario.

4. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'art. 15 della legge regionale 26/2005, come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uso già destinate a valere sull'unità di bilancio 10.1.1.1161 con riferimento al capitolo 718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.



Art. 20.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 1/2007

1. Al comma 29 dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole "dalla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)," sono inserite le seguenti: "e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)."

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 21.

Modifica all'art. 42 della legge regionale 12/2002

1. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è abrogato.

Art. 22.

Utilizzo delle risorse per il finanziamento delle micro e PMI commerciali, turistiche e di servizio

1. I Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate per il 2014 con decreti del Direttore del Servizio commercio e cooperazione per le finalità di cui all'art. 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), e disponibili presso i CAT una volta soddisfatte le domande presentate nell'anno 2014 per il finanziamento delle domande presentate dalle imprese nell'anno 2015.

Art. 23.

Abrogazione dell'art. 43 della legge regionale 12/2002

1. L'art. 43 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Capo V

MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Art. 24.

Estensione dei termini di conclusione delle operazioni finanziate sul POR FESR ai procedimenti in corso

1. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR "Competitività regionale e occupazione 2007-2013"), come sostituite dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Regione 9 giugno 2015, n. 114 (Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR "Competitività regionale e occupa-

zione 2007-2013"), si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 114/2015.

Art. 25.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 23/2013

1. Al comma 53 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), la parola "2015" è sostituita dalla seguente: "2016".

Art. 26.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 3/2015

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è sostituita dalla seguente:

"c) avvio del processo di fusione: pubblicazione, sul sito internet del Consorzio di sviluppo industriale interessato, della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell'assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione;"

2. Rimangono fermi i termini stabiliti dall'art. 63, comma 1, della legge regionale 3/2015, secondo il quale le operazioni di cui all'art. 62, comma 3, sono avviate dai Consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 3/2015 e sono concluse non oltre i successivi diciotto mesi.

Art. 27.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 3/2015

1. All'art. 6 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "agglomerati industriali" sono inserite le seguenti: "di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli";

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).


4-ter. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di cui al titolo V, capo II, i contratti di cui al presente articolo sono stipulati anche negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale)."

Art. 28.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 3/2015

1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 3/2015 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'art. 55, comma 1, al fine di



sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j).

2-ter. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'art. 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j).”.

Art. 29.

Modifica all'art. 58 della legge regionale 3/2015

1. Dopo il comma 7 dell'art. 58 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente:

“7-bis. In ordine alle iniziative di cui al comma 3, limitatamente alle spese di cui al comma 4, lettera g), esprime il proprio parere l'organo di cui all'art. 15 della legge regionale 26/2005.”.

Art. 30.

Modifica all'art. 62 della legge regionale 3/2015

1. Dopo il comma 9 dell'art. 62 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 i consorzi possono ricomprendere anche i soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza quali l'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e le Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A.”.

Art. 31.

Modifica all'art. 98 della legge regionale 3/2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 98 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:

“1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 31 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e precedentemente alla presentazione della domanda anche in relazione a cooperative costituite a partire dall'1 gennaio 2014.”.

2. Per le finalità previste dall'art. 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8050 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione “Incentivi per favorire la costituzione e l'avvio di nuove cooperative di lavoratori di imprese in crisi costituite a partire dall'1 gennaio 2014”.

3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 32.

Modifica all'art. 63-bis della legge regionale 2/2002

1. Il comma 2-bis dell'art. 63-bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è abrogato.

Art. 33.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 21/2006

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole “e televisive” sono sostituite dalle seguenti: “, audiovisive e assimilate”.

2. In relazione al disposto di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 21/2006, come modificato dal comma 1, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione del capitolo 9198 le parole “della produzione cinematografica e televisiva” sono sostituite dalle seguenti: “delle produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate”.

Art. 34.

Modifica all'art. 9-bis della legge regionale 21/2006

1. Al comma 1 dell'art. 9-bis della legge regionale 21/2006, dopo le parole “produzione audiovisiva regionale” sono inserite le seguenti: “e sviluppare la cultura cinematografica del territorio”.

Art. 35.


Modifiche all'art. 11 della legge regionale 21/2006

1. All'art. 11 della regionale 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali,” sono sostituite dalle seguenti: “anche contribuendo alla qualificazione delle relative risorse professionali e in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore,”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali perché valorizzino nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo.”.



Art. 36.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 21/2006

1. L'art. 12 della legge regionale 21/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (*Comitato tecnico*). — 1. Al Comitato tecnico compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'art. 11, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'art. 11, comma 4.

2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore alla cultura, è composto:

a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;

b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo.

3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999.

4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.

5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

6. L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese saranno nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. Gli oneri derivanti saranno a carico dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo, rientrando tra i compiti previsti al punto a) del comma 4 dell'art. 11.”

2. Il Comitato costituito ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21/2006 nella composizione di cui al decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 0126/Pres. (Costituzione Comitato tecnico (Fondo regionale per l'audiovisivo)), resta in carica fino alla scadenza prevista nel decreto medesimo.

Art. 37.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 27/2014

1. Il comma 39 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è abrogato.

Art. 38.

Interpretazione autentica dell'art. 5-bis della legge regionale 50/1993

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 5-bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione turistica nei territori montani),

l'Agenzia regionale Promotur opera per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, lettere a) e c), anche in qualità di autorità espropriante.

Art. 39.

Conferma di contributo al CAI Club Alpino Italiano Regione Friuli Venezia Giulia

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali al CAI Club Alpino Italiano-Regione Friuli Venezia Giulia con decreto 5 dicembre 2013, n. 2667/PRODRAF/TUR, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22 (Valorizzazione delle strutture alpine regionali), per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali, anche per l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria delle strutture oggetto del contributo.

Art. 40.

Conferma dei contributi a sostegno della sviluppo turistico di Grado


1. Per ragioni di natura tecnica, operativa ed economica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi con decreto del Direttore del Servizio turismo 17 novembre 2014, n. 4395/PRODRAF/TUR e con decreto del Direttore del Servizio turismo 19 giugno 2015, n. 1961/PRODRAF/TUR all'Agenzia Turismo FVG, con sede in Cervignano del Friuli, via Carso n. 3, per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, anche al fine di consentire la realizzazione di interventi di nuova costruzione nell'ambito del medesimo complesso termale.

Art. 41.

Conferma dei contributi concessi agli enti pubblici per le finalità di cui all'art. 161 della legge regionale 2/2002

1. Al fine di garantire la piena fruibilità turistica delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche realizzate, ove rientranti in una delle definizioni date dalla legge regionale 2/2002 e dai relativi regolamenti di attuazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare agli enti pubblici per tale finalità i contributi già concessi agli stessi a valere sull'art. 161 della legge medesima.

2. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici con i contributi concessi ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002 può essere conseguita anche mediante gestione delle stesse da parte di terzi e gli enti pubblici sono tenuti a garantirne la destinazione turistica per il periodo corrispondente ai vincoli originariamente fissati e a comunicare annualmente il rispetto di tale finalità alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.



Art. 42.

Abrogazione dell'art. 92 della legge regionale 2/2002

1. L'art. 92 della legge regionale 2/2002 è abrogato.

Art. 43.

Sostituzione dell'art. 96 della legge regionale 2/2002

1. L'art. 96 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 96 (*Pubblicità dei prezzi e servizi offerti*). — 1. È fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio cooperazione, risorse agricole e forestali.”.

Art. 44.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale 20/2012

1. All'art. 21 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “e spiagge libere” sono sostituite dalle seguenti: “e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune”;

b) al comma 1-bis le parole “le spiagge date in concessione” sono sostituite dalle seguenti: “gli stabilimenti balneari a pagamento”.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO ALLE IMPRESE

Art. 45.

Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale 2/2012

1. All'art. 6-bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “e appalti” sono sostituite dalle seguenti: “appalti e prestazioni professionali” e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “È ammissibile lo smobilizzo di crediti anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sorti a favore di tali imprese durante lo svolgimento di attività nel territorio regionale.”;

b) la lettera a) del comma 3 è abrogata.

Art. 46.

Modifica all'art. 12-bis della legge regionale 4/2005

1. Al comma 6 dell'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), le parole “di cui all'art. 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002) sono sostituite dalle seguenti: “competente ai sensi della normativa regionale vigente in materia di amministrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia)”.

Art. 47.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 1/2007

1. Al comma 34 dell'art. 7 della legge regionale 1/2007, le parole “, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)” sono abrogate.

Art. 48.

Estensione a Finreco delle risorse regionali destinate ai Confidi


1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'art. 7, comma 34, della legge regionale 1/2007, anche al Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) di cui all'art. 13, comma 15, della legge regionale 2/2012.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 nella denominazione del capitolo 7808, dopo le parole “e di servizio alla produzione” sono aggiunte le seguenti: “, nonché al Consorzio Regionale Garanzia Fidi società cooperativa a responsabilità limitata - finanziaria regionale della cooperazione (Finreco)”.

Art. 49.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 24/2009

1. Al comma 69-bis dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole “nell'Accordo per il credito 2013 siglato l'1 luglio 2013” sono inserite le seguenti: “, nonché nell'Accordo per il credito 2015 siglato il 31 marzo 2015”.



Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 50.

Modifica all'art. 42 della legge regionale 7/2000

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole “le società partecipate con capitale prevalente della Regione e” sono sostituite dalle seguenti: “le società partecipate con capitale prevalente della Regione o degli enti regionali, nonché”.

Art. 51.

Integrazione della disciplina inerente i vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi

1. In considerazione della grave situazione di crisi che interessa l'economia delle imprese locali, al fine di limitare gli effetti derivanti dal mancato rispetto dei vincoli di destinazione dei beni mobili e immobili, dei vincoli territoriali e dei vincoli per specifiche attività, soggettivi e oggettivi, la rideterminazione del contributo prevista dall'art. 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, si applica anche in caso di violazione dei vincoli medesimi imposti con leggi e regolamenti regionali sorti a carico delle imprese beneficiarie di contributi in conto capitale prima della data di entrata in vigore della legge regionale 3/2015.

Art. 52.

Modifiche alla legge regionale 19/2012

1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 34 le parole “apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche –“ sono soppresse;

b) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 34 le parole “servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui, laddove possibile, almeno uno con servizio igienico per diversamente abili –“ sono soppresse;

c) alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 34 le parole “pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt” sono soppresse;

d) i commi 6 e 7 dell'art. 37 sono abrogati;

e) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 41 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”;

2) le parole “con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture,

nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'art. 37, comma 6” sono soppresse;

f) i commi 1 e 2 dell'art. 43 sono abrogati;

g) al comma 3 dell'art. 43 le parole “ai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: “all'art. 42, comma 4”;

h) il comma 5 dell'art. 52 è abrogato.

Art. 53.

Inserimento dell'art. 47-bis nella legge regionale 19/2012

1. Dopo l'art. 47 della legge regionale 19/2012 è inserito il seguente:

“Art. 47-bis (Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche). — 1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.

2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).”.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 luglio 2015

SERRACCHIANI

(Omissis)

15R00435



REGIONE SICILIA

LEGGE 11 agosto 2015, n. 16.

Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 34 del 28 agosto 2015)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione tassa automobilistica regionale

1. Dall'1 gennaio 2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attività inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta è maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale.

Art. 2.

Norme in materia di tasse automobilistiche

1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalità applicative.

Art. 3.

Attribuzione funzioni

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della Regione ovvero con

altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore.

Art. 4.

Soggetti intermediari

1. Sono soggetti intermediari della riscossione della tassa automobilistica, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 40 e dal comma 42 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Poste Italiane, gli istituti di credito e gli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia, previa apposita convenzione da stipularsi con l'Assessorato regionale dell'economia.

Art. 5.

Costituzione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche

1. La Regione costituisce, gestisce e aggiorna un proprio archivio regionale delle tasse automobilistiche, acquisendo i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalle regioni nonché dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione e, comunque, dall'1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2017, le attività e le funzioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 possono continuare ad essere svolte dall'amministrazione finanziaria dello Stato, in regime di convenzione.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 7.

Quantificazione degli oneri

1. All'onere per l'esercizio delle funzioni in regime di convenzione quantificato in 5.000 migliaia di euro per ciascun anno a decorrere dal 2016 si fa fronte con le maggiori entrate di cui all'U.P.B. 4.3.1.1.6 - capitolo 1218 discendenti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

Modifica dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9

1. Dopo il comma 3 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione anche per i lavori di cui al comma 2, al fine di consentire il raggiungimento delle garanzie occupazionali di cui al comma 3.”.



<p style="text-align: center;">Art. 9.</p> <p style="text-align: center;"><i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p>	<p>2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p style="text-align: center;">Palermo, 11 agosto 2015.</p> <p style="text-align: center;">CROCETTA</p> <p style="text-align: center;"><i>L'Assessore regionale per l'economia</i> BACCEI</p> <p style="text-align: center;">15R00509</p>
--	---

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo alla legge 4 agosto 2015, n. 15 recante: «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane». (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana - Parte I n. 33 - del 14 agosto 2015).

Nei lavori preparatori della legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 32 del 7 agosto 2015, sono da apportare le seguenti modifiche:

tra il quindicesimo ed il sedicesimo punto, inserire il seguente: «— Disposizioni stralciate dalla presidenza nella seduta d'aula n. 233 del 9 aprile 2015 (ddl nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848-*bis* - I stralcio).»;

al sedicesimo punto, dopo le parole «Discusso dall'Assemblea nelle sedute» aggiungere le parole «n. 233 del 9 aprile 2015.».

Pertanto, con le modifiche apportate, gli ultimi quattro punti dei lavori preparatori risultano come segue:

«Relatore: Antonello Cracolici.

Disposizioni stralciate dalla presidenza nella seduta d'aula n. 233 del 9 aprile 2015 (ddl nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848-*bis* - I stralcio).

Discusso dall'assemblea nelle sedute n. 233 del 9 aprile 2015, n. 248 del 30 giugno 2015, n. 257 del 21 luglio 2015, n. 258 del 22 luglio 2015, n. 260 del 28 luglio 2015, n. 261 del 29 luglio 2015 e n. 262 del 30 luglio 2015.

Approvato dall'assemblea nella seduta n. 262 del 30 luglio 2015.».

15R00508

Comunicato di rettifica relativo alla legge 11 agosto 2015, n. 17 recante: «Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014». (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana - Parte I n. 43 - del 23 ottobre 2015).

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 21 agosto 2015, a pag. 5, si apporta la seguente modifica:

all'art. 4, secondo comma, sostituire la cifra «6.337.450.916,88» con la cifra «6.337.450.916,68».

15R00513


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-049) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 1 2 1 9 *

€ 2,00

